

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 14 DEL 10.09.2013

OGGETTO: Lavori di consolidamento della banchina Ammiraglio Millo (Lotto I) e manutenzione straordinaria e consolidamento delle banchine del Monumento al Marinaio e del Canale e del Canale Pigonati (lotto II) nel Porto interno di Brindisi: proroga ordinanze n.1, 4, 7 e 11 del 2013

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, in data 7 giugno 2011,

PREMESSO

-che con contratto di appalto, stipulato in data 22/11/2012, fra l'Autorità Portuale di Brindisi e la ditta affidataria "Grandi Lavori Fincosit SpA", è stato autorizzato l'avvio dei lavori di consolidamento della banchina Ammiraglio Millo (Lotto I) e di manutenzione straordinaria e consolidamento delle banchine del Monumento al Marinaio e del Canale Pigonati (lotto II) nel Porto interno di Brindisi;

-che con nota del 06/12/2012, il RUP Ing. Pasquale Fischetto ha autorizzato, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori, Ing. Michelangelo Lentini, a procedere alla consegna dei lavori relativamente al I lotto "Consolidamento delle banchine dedicate all'Ammiraglio Millo";

VISTO il verbale della riunione tecnico-operativa in data 9 gennaio 2013, nel corso della quale sono state affrontate le principali questioni connesse all'avvio dei lavori di cui si tratta;

VISTA l'Ordinanza n.1 del 23 gennaio 2013 di questa Autorità Portuale;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 5 febbraio 2013;

VISTE le Ordinanze n.4 del 26 marzo 2013, n.7 del 06 giugno 2013 e n.11 del 25.07.2013 di questa Autorità Portuale;

VISTO l'art. 8, comma 3 lett. h) e art. 20, comma 5, della Legge 84/94 che affida all'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo ricadente nella circoscrizione portuale;

VISTO l'art. 30 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 1164 del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

VISTO Il verbale di sopralluogo congiunto tra Direzione dei Lavori ed Impresa dell'11 luglio 2013, dal quale emerge, a causa di impedimenti tecnici verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, la necessità di prorogare la durata delle ordinanze in oggetto uniformandone il periodo di validità;

RITENUTO necessario procedere alla proroga delle ordinanze n.1, n.4, n.7 del 2013 relative alla definizione rispettivamente delle aree di cantiere come modificate dall'ordinanza n.11 del 2013, dell'area di stoccaggio e movimentazione delle basole rimosse e dell'area aggiuntiva dedicata alla pulizia delle stesse;

RENDE NOTO

Le aree d.m. di cui all'oggetto, meglio evidenziate nelle planimetrie allegate alle ordinanze n.1,4, 7 ed 11 del 2013, continuano ad essere destinate, fino presumibilmente al 31/12/2013, ad aree di cantiere come modificate dall'ordinanza n.11 del 2013, nonché ad area di stoccaggio e movimentazione delle basole rimosse e ad area annessa dedicata alla pulizia delle stesse, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di consolidamento della banchina Ammiraglio Millo (Lotto I - 1^a fase).

ORDINA

Art. 1

In prosecuzione a quanto ordinato nelle precedenti ordinanze e sino presumibilmente alle ore 24.00 del 31/12/2013, che le aree d.m. di cui al **RENDE NOTO**, siano destinate alle lavorazioni da effettuarsi a cura della Società Grandi Lavori Fincosit S.p.a..

Art. 2

Per il periodo e nelle aree di cui al **RENDE NOTO** sono vietati il transito, la fermata ed il parcheggio di qualsiasi veicolo e pedone.

Sono esclusi dal divieto i mezzi della C.P., Polizia di Stato, C.C. Vigili del Fuoco ed altre FF.OO., i mezzi autorizzati ed utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori, nonché da eventuali ditte sub affidatarie, debitamente autorizzate dall'Autorità portuale.


L'area sarà recintata ed adeguatamente segnalata a cura della ditta che eseguirà i lavori.

Art.3

È fatto obbligo, a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, che la stessa entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.

In caso di mancata rimozione dei veicoli, beni e del materiale presente in banchina, si provvederà, a norma di legge, in danno ai trasgressori.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.


IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS

